

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 14 del 31 Maggio 2023

SOMMARIO

1. **REGISTRO IMPRESE** - Aggiornate le specifiche tecniche per le domande e le denunce da presentare attraverso i programmi informatici (DI.RE.) - In vigore dal prossimo 20 giugno..... 2
2. **L. N. 56/2023** - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 34/2023 (c.d. "Decreto Bollette")..... 3
3. **D.L. N. 57/2023** - Attuazione del PNRR - Opere di rigassificazione e modifiche al Codice ambientale 3
4. **D.M. N. 59/2023** - Pubblicato il nuovo regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti - Al via il R.E.N.T.Ri dal prossimo 15 giugno 4
5. **LAVORO** - Nasce il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) - Favorire l'incrocio tra domanda e offerta - Riforma del reddito di cittadinanza..... 6
6. **SOCIETA' COOPERATIVE** - Nuovi compiti per il personale ispettivo e nuove sanzioni a decorrere dal 1° giugno 2023 7
7. **PNRR** - Pubblicata la banca dati IFEL con l'importo delle risorse destinate a ciascun Comune..... 9
8. **PNRR - ONLINE IL BANDO IMPRESE BORGHI** - Risorse per 200 milioni di euro - Domande dal prossimo 8 giugno..... 9
9. **BANDO LIFE CSA-CET PER IL 2023** - La Commissione europea invita a presentare proposte per la transizione all'energia pulita 10
10. **CINEMA E AUDIOVISIVO** - Concessione contributi selettivi 2023 - Apertura della prima sessione 10
11. **AUTOTRASPORTATORI** - Riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali nel 2022 - Domande di contributo dal prossimo 5 giugno..... 11
12. **AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI** - Credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue - Riaperti i termini per la presentazione delle domande 12
13. **CARO CARBURANTE** - 25 milioni di euro all'autotrasporto per acquisto GNL..... 13
14. **IMPRESE AGRICOLE** - Finanziamenti per progetti di raccolta del legname nell'alveo dei fiumi - Domande entro il prossimo 26 giugno 13
15. **EDILIZIA SCOLASTICA ALTAMENTE SOSTENIBILE** - Bando da 800 milioni - Domande entro il prossimo 21 giugno 14
16. **SPORT BONUS 2023** - Dal 30 maggio aperta la prima finestra per l'inoltro delle domande da parte delle imprese 15
17. **PNRR - FORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA** - Via libera dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti 16
18. **CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO** - Pubblicati due nuovi studi sulla "Società benefit" e sullo "Stallo decisionale assembleare" 16
19. **REVISORI LEGALI** - Approvate le nuove linee guida per lo svolgimento del tirocinio..... 17
20. **COOP - SRL** - La doppia funzione dell'organo di controllo - L'orientamento del Ministero delle imprese 18
21. **Il Garante Privacy su enti locali, videosorveglianza illecita e comunicazione di dati personali** 19
23. **L. N. 49/2023** - In vigore la legge sull' "equo compenso" professionisti - Il ritorno a tariffe vincolanti - Urgente l'aggiornamento dei parametri e un raccordo con il Codice dei contratti pubblici 21

24. INPS - Nuovo regolamento sulla disciplina dei ricorsi - Le istruzioni dell'INPS	25
25. ANPR SPIEGATO AI COMUNI - Al via i WEBINAR organizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale	26
26. DIGITALE - Siglato accordo con ANCI per accompagnare i comuni nell'attuazione del PNRR	26
Altre notizie in breve	27
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	31

1. REGISTRO IMPRESE - Aggiornate le specifiche tecniche per le domande e le denunce da presentare attraverso i programmi informatici (DI.RE.) - In vigore dal prossimo 20 giugno

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha emanato il **direttoriale del 19 maggio 2023** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023), con il quale vengono **approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013**, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 12 aprile 2023, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla **compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo (REA), per via telematica o su supporto informatico.**

Le presenti specifiche tecniche **acquisteranno efficacia con decorrenza dal 20 giugno 2023.**

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito dell'**introduzione di nuove normative e di nuovi adempimenti**, quali:

- i procedimenti e le cariche ricoperte dai soggetti individuati nell'ambito della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa in seguito alle modifiche introdotte dal D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, al D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'impresa) all'interno della tabella ATF e della tabella CAM;
- l'iscrizione nel Registro delle imprese, su istanza di parte, della **domanda di accesso** a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società ai sensi dell'art. 120-bis e della domanda di accesso alla **liquidazione controllata** ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'impresa) all'interno della tabella ATF;
- l'adeguamento del Modulo CF e la predisposizione di nuove tabelle per l'iscrizione nel Registro delle imprese alle **nuove procedure previste al D.Lgs. n. 14/2019 e dei relativi provvedimenti codificati comunicati dalle Cancellerie dei Tribunali agli Uffici del Registro delle imprese;**
- l'iscrizione nel Registro delle imprese del **certificato preliminare**, della **nota informativa** e dell'**attestazione di legalità** nell'ambito delle operazioni (trasformazioni, fusioni e scissioni) tra società transfrontaliere introdotti dal D.Lgs. n. 19/2023 in attuazione delle Direttiva (UE) 2019/2121 all'interno della tabella ATF;
- l'adeguamento dell'**elenco delle attività di interesse generale** che possono essere svolte dalle imprese sociali tra quelle previste dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017 (Codice del Terzo settore) all'interno della tabella AS1.

Sono state poi aggiornati:

- alcuni **codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT)**, a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio;
- la **tabella dei Comuni** (tabella COM) con le modifiche intervenute al CAP dei Comuni di Cotignola (RA) e Fusignano (AT), alla denominazione dei Comuni di Calliano Monferrato (AT), Casorzo Monferrato (AT), Montagna sulla strada del vino (BZ) e dell'istituzione per fusione del nuovo Comune di Moransengo-Tonengo (AT);
- la **tabella contenente i codici EUID (Identificativo Unico Europeo) attribuiti dai Registri imprese dei Paesi Membri dell'UE** alle imprese transfrontaliere iscritte in un registro unionale (tabella TER).

Ricordiamo che **EUID è l'identificativo unico europeo**, previsto dalla **direttiva 2012/17/EU** e dal **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 maggio 2017**, che ha lo scopo di facilitare l'avvio di un sistema europeo di interconnessione tra i registri delle imprese.

L'articolo 3, comma 2, della direttiva stabilisce che *"Gli Stati membri provvedono che le imprese dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nella"*

comunicazione tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese [...]’.

L’EUID è formato da un codice identificativo del paese membro più il numero di iscrizione e numero identificativo della società o succursale presso il registro nazionale di origine.

In relazione a quanto appena detto, l’identificativo unico europeo (EUID) è **inserito nella visura camerale**, a partire dall’8 giugno, tra i dati del Registro Imprese relativi:

- alle società di capitali con sede secondaria in Italia e sede legale all’estero;
- alle fusioni transfrontaliere (fusione tra una o più società di capitali italiane ed una o più società di capitali di altro Stato membro dell’Unione Europea).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 9 maggio 2023 e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

2. L. N. 56/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 34/2023 (c.d. "Decreto Bollette")

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023, la **LEGGE 26 maggio 2023, n. 56**, di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (c.d. "Decreto Bollette").

Tra le principali disposizioni della legge di conversione segnaliamo:

- il **rafforzamento** del **bonus sociale elettrico e gas** anche nel **secondo trimestre 2023** (articolo 1, comma 1);
- l’**ampliamento** della **platea delle famiglie ammesse al bonus sociale elettrico e gas**, con l’aumento, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2023, da 20.000 a 30.000 euro del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai benefici in questione per le famiglie numerose con almeno 4 figli (articolo 1, comma 2);
- la **proroga al secondo trimestre 2023** dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas (articolo 4, commi da 1 a 10);
- le novità in materia di **tregua fiscale**. Si **estendono** gli **istituiti** della **rottamazione quater** (di cui al comma 231 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023) e dello stralcio, parziale o totale, dei debiti fino a 1.000 euro (di cui ai commi 227 e 229-bis dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023) agli enti territoriali che provvedono direttamente o affidano il recupero a soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997. Per aderire alle due misure, gli enti territoriali interessati dovranno adottare appositi provvedimenti, che diventeranno efficaci con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale e saranno trasmessi al dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023 ai soli fini statistici e all’eventuale affidatario entro il 30 giugno 2023 (articolo 17-bis);
- il nuovo credito di imposta a favore delle start up innovative;
- le nuove risorse da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Con la legge di conversione, **diventa definitivo** anche il **nuovo credito di imposta** a favore delle **startup innovative costituite**, a partire **dal 1° gennaio 2020**, operanti nel settore dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici (articolo 7-quater).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 34/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

3. D.L. N. 57/2023 - Attuazione del PNRR - Opere di rigassificazione e modifiche al Codice ambientale

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023, il **Decreto-Legge 29 maggio 2023, n. 57**, recante "Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico".

Il Decreto consta di 4 articoli:

- **Art. 1.** - Disposizioni in materia di enti territoriali - Vengono dettate disposizioni agli enti locali e alle amministrazioni regionali in relazione alla gestione del bilancio di esercizio;
- **Art. 2.** - Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Disposte modifiche al Codice Appalti (D.Lgs. n. 36/2023), nella disciplina sulla certificazione della parità di genere negli appalti;
- **Art. 3.** - Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione - Disposta la modifica della disciplina relativa alla realizzazione di opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale e modifiche al Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006);
- **Art. 4.** - Entrata in vigore.

A decorrere **dal 30 maggio 2023** (data di entrata in vigore del decreto-legge), **l'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture** è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di **un procedimento unico**, comprensivo delle valutazioni ambientali (regolate al Titolo III del TUA): tale procedimento avrà **durata massima di duecento giorni** dalla data di ricezione dell'istanza.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

4. D.M. N. 59/2023 - Pubblicato il nuovo regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti - Al via il R.E.N.T.Ri dal prossimo 15 giugno

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, il **Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, recante «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

Il decreto - che **entra in vigore dal prossimo 15 giugno** - disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ed è espressamente previsto dalla **Strategia nazionale per l'economia circolare** e dal **Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti** che prevedono tra gli obiettivi quello di supportare gli organi di controllo e le forze dell'ordine nella prevenzione e repressione, attraverso un nuovo sistema di tracciabilità e di razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti.

Inoltre, il **PNRR** - nella missione M2-C1, Riforma 1.1, Strategia nazionale per l'economia circolare - prevede l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, **sistema fondato sul R.E.N.T.Ri** (*Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti*), che, di fatto, andrà a **sostituire il vecchio "SISTRI"**.

Struttura del decreto

Il Regolamento si compone di **24 articoli**, suddivisi in **quattro Titoli**:

- **Titolo I** - DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1- 3)
- **Titolo II** - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (artt. 4 – 9)
- **Titolo III** - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (artt. 10 – 22)
- **Titolo IV** - DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI (artt. 23 – 24).

Al decreto sono presenti **tre Allegati**:

- **ALLEGATO I** - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO (art. 4, comma 1)
- **ALLEGATO II** - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (art. 5, comma 1)
- **ALLEGATO III** - CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA (art. 14).

I contenuti del decreto

Il RENTRI, che sarà gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, disciplina tra l'altro:

- il sistema di tracciabilità dei rifiuti, **integrato nel registro elettronico nazionale dei rifiuti**, istituito dalla legge n. 12/2019;
- le **modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione** di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti;
- l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, disponendo in particolare:
 - i modelli ed i formati relativi al registro cronologico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli artt.190 e 193 del D.Lgs.n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
 - le **modalità di iscrizione al RENTRI** e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
 - il **funzionamento** del RENTRI, incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti;
 - le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;
 - le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
 - le **modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti**, di cui all'art.188-bis, comma 4, lettera h), del d.lgs. 152/2006, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Soggetti tenuti all'iscrizione

Sono **tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri**, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'art.6 del D.L. n. 135/2018, come convertito dalla L. n. 12/2019, e precisamente:

- a) **gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;**
- b) **i produttori di rifiuti pericolosi;**
- c) **gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;**
- d) **i Consorzi** istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, l'iscrizione deve essere effettuata **prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.**

Tempistiche

Dalla data di entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023), l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

- a) a decorrere **dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi (12 febbraio 2025)**, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di **cinquanta dipendenti**, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano perciò in questa fattispecie anche le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti);
- b) a decorrere **dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni (13 agosto 2025) successivi**, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di **dieci dipendenti**;
- c) a decorrere **dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni (14 febbraio 2026) successivi**, per **tutti i restanti produttori** iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

Gli enti e le **imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1 (art. 13, comma 2).

Il **numero dei dipendenti** di cui alle lettere a), b) e c) è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (art. 13, comma 3).

Il RENTRI è **interconnesso telematicamente con il Catasto dei rifiuti** di cui all'art.189 del D.Lgs. n. 152/2006 e con la banca dati di cui alla legge n. 70/1994, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del C.A.D.

Costi

I contributi sono definiti nella misura riportata nella tabella che segue.

CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
Articolo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Articolo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Articolo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria di euro 10,00.

I diritti di segreteria, il CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) e il CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo), sono corrisposti con le modalità di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 59/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato al R.E.N.T.Ri, cliccare QUI.](#)

5. LAVORO - Nasce il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) - Favorire l'incrocio tra domanda e offerta - Riforma del reddito di cittadinanza

Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il **Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL**, realizzato dall'INPS.

Il Sistema informativo consente **l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali** dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro.

Lo prevede l'articolo 5 del D.L. n. 48/2023 (c.d. "Decreto Lavoro").

La nuova piattaforma del Ministero del Lavoro ha l'obiettivo di incrociare i dati relativi alle **domande e offerte di lavoro** in Italia.

In particolare, il portale consente la connessione fra Regioni, Comuni, Agenzie per il lavoro e Ministeri tramite una comunicazione diretta delle proprie banche dati.

Il **portale SIISL** è rivolto ai beneficiari del nuovo "Assegno di inclusione" che **a partire dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di Cittadinanza**.

Tramite l'iscrizione al portale SIISL, i soggetti interessati potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività nonché ulteriori strumenti di politica attiva.

I dati inseriti dai soggetti richiedenti potranno essere visionati da tutti i soggetti accreditati presenti sul territorio nazionale.

Ai fini dell'accesso al portale SIISL, i soggetti interessati dovranno presentare telematicamente un'apposita domanda all'INPS.

Supporto per la formazione e il lavoro

Ai soggetti occupabili ammessi al nuovo Assegno ed a quelli esclusi per mancanza dei requisiti familiari, è rivolta una seconda misura, di natura personale: il **Supporto per la formazione e il lavoro**, attivo dal **1° settembre 2023**.

A decorrere da tale data, il Supporto per la formazione e il lavoro è destinato ai **soggetti in condizioni di povertà assoluta** senza requisiti per l'Assegno di inclusione ed agli **occupabili** dei nuclei percettori di Assegno.

Nello specifico, questo contributo – che è **personale**, – viene riconosciuto ai **soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta** (con ISEE entro 6.000,00 euro annui), facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere all'Assegno di inclusione e ai componenti di nuclei che percepiscono l'Assegno ma che non sono calcolati nella scala di equivalenza.

6. SOCIETA' COOPERATIVE - Nuovi compiti per il personale ispettivo e nuove sanzioni a decorrere dal 1° giugno 2023

A decorrere dal prossimo 1° giugno 2023, per i revisori e ispettori incaricati della revisione ordinaria e della ispezione straordinaria alle società cooperative, scatterà l'obbligo di applicare le sanzioni previste dal comma 5-bis dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 220/2002, come modificato dalla L. n. 205/2017, agli **enti cooperativi che non hanno ottemperato alla eventuale "diffida" impartita in sede di vigilanza**, tramite un verbale di accertamento, con il quale si è intimato all'ente di eliminare le irregolarità sanabili, accertate nel corso dell'ispezione.

Lo stabilisce un decreto ministeriale del 25 novembre 2021, che sta per diventare operativo solo ora.

L'articolo 1, comma 936, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) - al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente - ha disposto alcune modifiche **dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220**, sostituendo, in particolare, i seguenti tre commi: **3, 5-bis e 5-ter**.

Quello che a noi interessa ora è, in particolare, la **modifica apportata al comma 5-bis del citato articolo 12** nel quale si stabilisce che agli enti cooperativi che **non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza** senza giustificato motivo ovvero non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del Codice civile, è applicata una **maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto** e che le procedure per l'applicazione di tale maggiorazione dovranno essere definite con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Nonostante la nuova norma sia entrata in vigore da tempo, non è potuta mai diventare operativa per la mancanza del previsto decreto con il quale dovevano essere definite le modalità, i tempi e le procedure per l'applicazione di tale maggiorazione e al contempo approvato il relativo modulo di contestazione.

Il decreto è stato firmato dall'allora Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti il **25 novembre 2021**, dopo 4 anni dall'entrata in vigore della norma, ma non è stato mai pubblicato né sulla Gazzetta Ufficiale né sul sito dello stesso Ministero e pertanto ci rimane difficile stabilirne una seppur minima pubblicità legale.

In calce al decreto ci si limita a precisare che lo stesso verrà semplicemente **"trasmesso agli organi di controllo per quanto di competenza"**.

Tuttavia, tale decreto sta per diventare operativo solo ora (dopo 18 mesi dall'emanazione), a seguito di una "misteriosa" (di cui non siamo in grado di avere il testo) lettera di accompagnamento del decreto stesso, inviata dal competente Ministero ai revisori e ispettori mutualistici, con la quale vengono invitati ad utilizzare, **a decorrere dal 1° giugno 2023**, la modulistica allegata al decreto e a cominciare a **rilevare i comportamenti sanzionabili**.

Alla cooperativa può essere irrogata la sanzione amministrativa consistente nel **pagamento della maggiorazione del contributo di revisione biennale pari a tre volte l'importo dovuto** in tre casi:

1. la cooperativa **non ottempera alla diffida** impartita dal revisore per l'eliminazione di **irregolarità sanabili senza giustificato motivo**;
2. la cooperativa che ha **perso la qualifica di cooperativa mutualità prevalente** in quanto per due esercizi consecutivi non ha rispettato la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c. e **non ha ottemperato quanto previsto dall'art. 2545-octies c.c.**;
3. la cooperativa ha **perso la qualifica di cooperativa mutualità prevalente** in quanto ha **modificato le previsioni statutarie** di cui all'articolo 2514 c.c. e non ha ottemperato quanto previsto dall'art. 2545-octies c.c.

Se durante l'ispezione mutualistica **il revisore o l'ispettore verifichi la sussistenza di uno dei tre casi previsti dall'articolo 12, comma 5-bis, D.Lgs. n. 220/2002**, è tenuto a compilare **uno specifico modello di contestazione** che dovrà essere **trasmesso entro tre giorni al Ministero**.

In particolare, il revisore o l'ispettore che, in sede di accertamento, verifica che la cooperativa non ha provveduto, a seguito di diffida, ad eliminare le irregolarità sanabili senza giustificato motivo o non ha ottemperato agli obblighi indicati dall'articolo 2545-octies c.c., deve:

1. **contestare immediatamente la violazione** al legale rappresentante o alla persona delegata all'ispezione;
2. **compilare e consegnare sottoscrivere il modulo** allegato al decreto 25 novembre 2021;
3. **trasmettere entro tre giorni il modulo alla Divisione V** della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero tramite PEC a ***dgv.div05@pec.mise.gov.it***.

Se il legale rappresentante si rifiuta di sottoscrivere l'atto di contestazione, il revisore è tenuto a **trasmetterlo tramite posta all'indirizzo di posta certificata della cooperativa o tramite raccomandata**.

La Divisione della competente Direzione Generale, verificata la correttezza formale e sostanziale della contestazione, **provvede entro 90 giorni dalla ricezione** a notificare all'ente la violazione ed irrogare il pagamento della sanzione nella misura prevista dall'articolo 12, comma 5-bis del D.Lgs. n. 220/2002, specificandone le modalità di pagamento e riscossione, esclusivamente per il tramite della Agenzia delle entrate con modello F24, e le eventuali spese postali di notifica, qualora non sia stata possibile la trasmissione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata.

La cooperativa ha facoltà di **pagare in misura ridotta del 30%** della sanzione prevista per la violazione commessa **se il pagamento verrà effettuato entro 5 giorni dalla notifica**.

La cooperativa - **entro il termine di 30 giorni dalla notifica della violazione** - può inoltrare alla stessa Divisione V della competente Direzione Generale **scritti difensivi e documenti** per chiedere il **riesame del provvedimento**.

In questo caso, il Ministero può:

1. **ritenere fondata la contestazione** e quindi provvederà a comunicare la somma della sanzione amministrativa e ingiungere il pagamento;
2. **emettere provvedimento motivato di archiviazione degli atti**, qualora non ritenga fondata la contestazione, comunicandolo all'interessato nonché all'incaricato della revisione o ispezione che ha contestato la violazione.

L'articolo 5 del decreto prevede, infine, la **possibilità del pagamento rateale** della sanzione pecuniaria. Nel caso la cooperativa si trovi in **condizioni economiche disagiate**, il Ministero può consentire che **la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta** e ciascuna rata non può essere inferiore a 30,00 euro.

Nel caso la cooperativa **non ottemperi al pagamento delle rate** anche per una sola volta, è tenuta al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procede alla riscossione tramite esecuzione forzata (art. 6).

I **proventi delle sanzioni amministrative**, come viene precisato all'articolo 7 del decreto, vengono integralmente riassegnati, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle Finanze, sul capitolo

2159, piano gestionale 33 e piano gestionale 39 "spese relative alla vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici, ecc." dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 25 novembre 2021, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modulo di contestazione, cliccare QUI.](#)

7. PNRR - Pubblicata la banca dati IFEL con l'importo delle risorse destinate a ciascun Comune

Con un comunicato stampa del 4 maggio scorso, l'IFEL, Fondazione ANCI, ha reso noto che **dal 4 maggio è possibile consultare sulla "Piattaforma Easy" della Fondazione IFEL**, comune per comune, **l'importo delle risorse assegnate dai bandi del PNRR**, banca dati resa possibile attraverso la raccolta e l'analisi dei decreti e delle graduatorie PNRR pubblicate dalle amministrazioni.

In particolare la **sezione #PNRRinCOMUNE** del portale permette di visualizzare le assegnazioni degli investimenti PNRR rivolti a comuni, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane.

Il suo scopo è quello di **dare informazioni sulla distribuzione territoriale degli investimenti pubblici finanziati dal Piano**, anche al fine di orientare in maniera più mirata le azioni di supporto del Progetto Easy-Investimenti.

Le modalità di navigazione sono di due tipi.

La **navigazione per ente beneficiario** permette di visualizzare in quali missioni e componenti o investimenti e riforme è coinvolto un singolo ente (comune o altra aggregazione), nonché le assegnazioni di cui risulta beneficiario alla data di aggiornamento del database.

La **navigazione per territorio**, missione e componente permette invece di analizzare ripartizioni geografiche (Nord, Centro e Sud), le singole regioni e province autonome o le singole province.

Questa navigazione permette inoltre la lettura della distribuzione territoriale delle assegnazioni di ciascuna missione e componente.

LINK:

[Per accedere al comunicato IFEL e avere ulteriori informazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma, cliccare QUI.](#)

8. PNRR - ONLINE IL BANDO IMPRESE BORGHI - Risorse per 200 milioni di euro - Domande dal prossimo 8 giugno

Con un comunicato stampa del 16 maggio scorso, il Ministero della cultura **comunica la pubblicazione dell'Avviso pubblico** - finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Progetto NGEU-Next Generation EU attraverso i fondi destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - per sostenere iniziative imprenditoriali realizzate nei Comuni assegnatari di risorse per l'attuazione di Progetti locali di **rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici**.

L'Avviso Imprese Borghi - approvato con **decreto dirigenziale n. 497 del 12 maggio 2023** - è finalizzato a favorire il **recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 Borghi** assegnatari delle risorse di cui al precedente Avviso pubblico Investimento 2.1 Attrattività dei piccoli centri storici - Linea B.

Il bando assegna circa **200 milioni di euro** dei fondi PNRR per il Piano nazionale borghi del Ministero della cultura al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere, in modo innovativo, due finalità:

1. la rigenerazione dei piccoli Comuni, attraverso l'offerta di servizi sia per la popolazione locale che per i visitatori, e
2. la sostenibilità ambientale.

Con un **contributo massimo/impresa di 75.000,00 euro**, si stima di sostenere circa 2.500 imprese. L'obiettivo è il rilancio delle attività artigianali, produttive e commerciali dei piccoli centri, parte integrante del loro percorso di recupero dell'identità storica e culturale e della loro rinascita economica e sociale.

Le domande potranno essere presentate **a partire dalle ore 12:00 del giorno 8 giugno 2023, fino alle ore 18.00 del giorno 11 settembre 2023, esclusivamente attraverso INVITALIA.**

LINK:

[Per prendere visione del Bando e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

9. BANDO LIFE CSA-CET PER IL 2023 - La Commissione europea invita a presentare proposte per la transizione all'energia pulita

La Commissione europea ha lanciato l'11 maggio scorso l'invito a presentare proposte (**Call for proposals**) per le Azioni di Coordinamento e Sostegno (CSA) previste dal Sottoprogramma LIFE CET ("**Transizione all'energia pulita**") del Programma LIFE 2021-2027.

Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento europeo per azioni di **ambiente e clima**.

L'obiettivo principale di LIFE è quello di contribuire all'implementazione, l'aggiornamento e lo sviluppo di legislazioni e politiche europee su ambiente e clima attraverso il cofinanziamento di progetti con valore aggiunto europeo.

Il bando **promuove e sostiene idee progettuali per la transizione verso un'economia efficiente dal punto di vista energetico e basata sulle energie rinnovabili.**

Le proposte devono affrontare argomenti ricompresi in ambiti di intervento che spaziano:

- dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione dei cittadini allo sviluppo di competenze nell'industria e nei servizi;
- dalla facilitazione dei processi di investimento a livello regionale e locale all'attrazione di capitali privati per l'energia sostenibile;
- dalla creazione di un quadro politico a sostegno della transizione all'energia pulita alla decarbonizzazione degli edifici.

Il Call for proposals, destinato ai portatori d'interesse impegnati nei temi della transizione all'energia pulita e della decarbonizzazione, ha un budget complessivo di **99 milioni di euro** e prevede che le proposte selezionate siano finanziate per il 95% dei loro costi totali.

Sul Portale dei finanziamenti e delle gare d'Appalto dell'Unione europea (*Funding & tender opportunities portal*) sono disponibili tutte le informazioni anche sul Call for proposals LIFE CSA-CET 2023 e le **istruzioni per sottomettere le candidature elettronicamente.**

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato e procedere all'invio delle proposte, cliccare QUI.](#)

10. CINEMA E AUDIOVISIVO - Concessione contributi selettivi 2023 - Apertura della prima sessione

Rinnovato anche per il 2023, il Bando per la **concessione di contributi selettivi** per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, risorse previste dalla Legge Cinema, previsto dalla L. n. 220/2016.

La Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, con un comunicato del 15 maggio scorso, rende noto che **fino al 30 maggio 2023** ore 23:59, è possibile presentare richiesta di **contributo selettivo**, ai sensi del "**Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive** – Art. 26 della Legge n. 220/2016 – ANNO 2023".

Il bando selettivi 2023 stanziava complessivamente **44,7 milioni di euro** (divisi in tre sessioni di valutazione) per progetti di:

- scrittura di sceneggiature (1,2 milioni di euro);
- sviluppo (3 milioni di euro);
- produzione (40,5 milioni di euro).

Le richieste di contributo potranno essere presentate tramite la piattaforma informatica [DGCOL](#) con le seguenti date:

- I sessione: dal **15 al 30 maggio**, ore 23:59
- II sessione: dal **1 al 15 luglio**, ore 23:59
- III sessione: dal **27 settembre al 18 ottobre**, ore 23:59

A breve sarà disponibile un apposito **vademecum per la compilazione delle domande**, consultabile alla pagina sportello DGCOL del sito della Direzione Generale.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per prendere visione del Bando per la concessione dei contributi selettivi – Anno 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma DGCOL, cliccare QUI.](#)

11. AUTOTRASPORTATORI - Riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali nel 2022 - Domande di contributo dal prossimo 5 giugno

A partire **dal prossimo 5 giugno 2023**, gli **autotrasportatori** potranno presentare le **nuove domande** per la richiesta del **contributo** per la **riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali** in relazione ai **transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, fino ad un massimo del 13%.

A tale fine, sono stati stanziati **140 milioni di euro** per le riduzioni.

E' stata, inoltre, approvata una ulteriore delibera che stanziava **oltre 148 milioni di euro per la riduzione dei pedaggi pagati anche nel 2023**.

Con **delibera n. 6 del 4 maggio 2023** del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.112 del 15 maggio 2023, vengono definiti **i criteri, le modalità e i termini** per l'invio delle domande.

Le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti – in possesso dei requisiti specificati al punto 6 della direttiva - possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai **transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.

I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purchè il totale delle fatture ricevute nell'anno e relative ai soli pedaggi autostradali **ammonti almeno a euro 200.000,00**.

In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

La richiesta del beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali dovrà essere effettuato attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Il procedimento di richiesta del beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

- fase 1 - prenotazione della domanda;
- fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda.

I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

- a) fase 1 - **prenotazione della domanda: dalle ore 9:00 del 5 giugno 2023 e fino alle ore 14:00 del 11 giugno 2023;**
- b) fase 2 - **inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9:00 del 26 giugno 2023 e fino alle ore 14:00 del 21 luglio 2023.**

LINK:

[Per consultare il testo della delibera 4 maggio 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla sezione dedicata all'applicativo "Pedaggi", cliccare QUI.](#)

12. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue - Riaperti i termini per la presentazione delle domande

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un comunicato stampa del 17 maggio scorso, ha reso noto che, a decorrere da tale data è stata **attivata la nuova piattaforma** - implementata da Agenzia delle dogane e dei monopoli - che **consente l'integrazione delle istanze per il ristoro delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto del componente AdBlue per l'alimentazione dei veicoli Euro V e superiori.**

Tale iniziativa attua il **decreto direttoriale 446 del 25 ottobre 2022**, come integrato con **decreto direttoriale n. 192 del 11 maggio 2023**, entrambi emessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In questo modo sarà possibile, per tutte le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, presentare istanza di ristoro a valere su tale misura, nella piattaforma dedicata, per le spese effettuate nell'ultimo bimestre dell'anno 2022.

Potranno anche presentare istanza coloro che non hanno provveduto a farlo nel primo periodo di apertura della piattaforma; in questo caso il ristoro **potrà essere richiesto per le spese sostenute nell'intero anno 2022 per l'acquisto del componente AD Blue.**

Infatti, tenuto conto che rispetto allo stanziamento disponibile (29,6 milioni di euro), i fondi prenotati in base alle domande già presentate ammontano a 19,5 milioni, con un avanzo di circa 10 milioni di euro, potranno presentare istanza anche le imprese che non lo avevano fatto nel primo periodo di apertura della piattaforma; in questo caso il ristoro potrà essere richiesto per le spese sostenute nell'intero anno 2022 per l'acquisto del componente AD Blue.

La piattaforma informatica sarà fruibile fino alle ore 24:00 del 7 giugno 2023.

Si ricorda che in caso di esito negativo dell'istanza, potrà essere ripresentata una **nuova istanza sempre entro il termine del 7 giugno 2023.**

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

13. CARO CARBURANTE - 25 milioni di euro all'autotrasporto per acquisto GNL

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che è stato firmato un decreto che stabilisce criteri e modalità per l'erogazione di **25 milioni di euro per sostenere le spese per l'acquisto di carburanti**, per le imprese di autotrasporto di merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL) **nel periodo 1 febbraio - 31 dicembre 2022.**

Nel dettaglio, il decreto - che attua la disposizione prevista nel decreto-legge n. 17/2022, convertito dalla legge n. 34/2022, recante: "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*" - disciplina le modalità di erogazione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, per il ristoro, nella misura massima del 20%, delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Beneficiarie del credito di imposta sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) che esercitano attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

La richiesta per usufruire dell'agevolazione dovrà essere presentata tramite la piattaforma informatica dedicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **a decorrere dalle ore 12:00 del 15 giugno 2023. La piattaforma informatica sarà fruibile fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023.**

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero, cliccare QUI.](#)

14. IMPRESE AGRICOLE - Finanziamenti per progetti di raccolta del legname nell'alveo dei fiumi - Domande entro il prossimo 26 giugno

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "**Bando di selezione di progetti relativi alla attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 153055 del 13 marzo 2023**", con le regole per presentare domande di finanziamento per progetti di raccolta legname.

A decorrere dal 12 maggio (data di avvenuta pubblicazione del bando), **decorrono i 45 giorni entro i quali poter presentare le relative domande.**

Nel dettaglio si tratta di una selezione di progetti, anche di formazione e comunicazione, relativi alla attività di **raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare** di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 10 marzo 2023.

Sono considerati ammissibili i progetti realizzati in territori colpiti da eventi atmosferici o meteorologici, quali nubifragi, mareggiate, alluvioni, piene, frane ed esondazioni, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con provvedimento statale, come previsto dall'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oppure ai sensi delle disposizioni regionali e provinciali in materia di protezione civile, ovvero sia stata dichiarata l'allerta metereologica o lo stato di calamità con provvedimento regionale o provinciale nei cinque anni antecedenti la data di avvio della procedura selettiva.

Il finanziamento complessivo dei progetti è pari a euro 500.000,00.

Ogni progetto approvato può ottenere un finanziamento **massimo ammissibile di 50.000 euro.**

I progetti devono interessare le aree di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto e avere ad oggetto una o entrambe le seguenti tipologie di azioni:

- a) **Attività di raccolta del legname;**
- b) **Attività di formazione e comunicazione.**

Possono presentare domanda di accesso al finanziamento:

- b. gli **imprenditori agricoli**, di cui all'articolo 2135 c.c., **gli imprenditori forestali**, di cui al comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, singoli o associati, in cooperativa, anche in rete tra loro, e **i lavoratori agricoli, anche pensionati**;
- c. **le organizzazioni agricole e le associazioni datoriali, di categoria, ambientaliste riconosciute** ai sensi della normativa vigente quali coordinatori di iniziative che coinvolgono i o i soggetti di cui al punto a).

La domanda diretta ad ottenere il finanziamento:

- deve essere redatta utilizzando tassativamente il modello di cui all'Allegato 1 del Bando;
- deve essere sottoscritta digitalmente dal Soggetto proponente o dal rappresentante legale,
- deve essere inviata entro e non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Bando (**entro il 26 giugno 2023**), esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio Difor I, all'indirizzo PEC: bandolegname@pec.politicheagricole.gov.it.

LINK:

[Per consultare il testo del bando e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 13 marzo 2023, cliccare QUI.](#)

15. EDILIZIA SCOLASTICA ALTAMENTE SOSTENIBILE - Bando da 800 milioni - Domande entro il prossimo 21 giugno

Accelerare la "**Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici**" così come previsto dal PNRR (M2C3I1.1).

È questo l'obiettivo della procedura di gara per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per quasi **800 milioni** di euro, pubblicata da **Invitalia**, su impulso del **Ministero dell'Istruzione e del Merito**.

La procedura - lo ricordiamo - è quella introdotta con il D.L. n. 13/2023 (c.d. "*Decreto PNRR 3'*"), convertito nella Legge 41/2023, che dà priorità all'appalto integrato per la costruzione delle **nuove scuole selezionate con concorso di progettazione**.

Le nuove scuole risultanti dal concorso sono in realtà 212, da realizzarsi con 1.189 milioni di euro.

Tutti gli Enti locali responsabili delle nuove scuole sono stati invitati ad aderire alla procedura per Accordi Quadro gestita da Invitalia ma solo una parte di essi (per complessivi 136 istituti) ha deciso di avvalersene.

Suddivisa in **20 lotti geografici**, la gara permetterà, pertanto, di accelerare la realizzazione di **136 nuove scuole** di proprietà di molteplici Enti, tra cui Comuni, Città Metropolitane e Province, dislocati su tutto il territorio nazionale.

Per presentare le offerte c'è tempo **fino al 21 giugno 2023**.

In particolare, la procedura di gara consentirà di affidare l'esecuzione dei lavori per la progressiva sostituzione di una parte del patrimonio edilizio scolastico al fine di **creare scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili** e con il massimo grado di efficienza energetica.

Gli interventi includono la realizzazione di strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili che possano favorire:

- la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti,
- l'aumento della sicurezza sismica degli edifici,
- lo sviluppo delle aree verdi.

L'obiettivo è quello di perseguire un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito posseduto dagli edifici a energia quasi zero (NZEB - *Nearly Zero Energy Building*), **entro il termine del 31 marzo 2026**.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di supporto tecnico operativo offerte da Invitalia, e rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze ai soggetti attuatori degli investimenti PNRR su impulso del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e in collaborazione con ANCI e UPI.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del disciplinare di gara, cliccare QUI.](#)

16. SPORT BONUS 2023 - Dal 30 maggio aperta la prima finestra per l'inoltro delle domande da parte delle imprese

Il 30 maggio 2023, a partire dalle ore 16:00, è stata aperta la prima finestra per l'inoltro online delle domande, da parte delle imprese, che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici. **Scadenza: 30 giugno 2023.**

Ricordiamo che la L. n. 197/2022, all'articolo 1, comma 614, ha disposto la proroga, per l'anno 2023, del credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

La legge mantiene - per tutto il periodo d'imposta 2023 e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa - il cosiddetto "Sport bonus", disciplinato, in prima battuta, dall'articolo 1, commi da 621 a 626, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

L'agevolazione viene riproposta nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi da 621 a 626, della L. n. 145/2018 (**Legge di bilancio 2019**).

I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono **esclusivamente le imprese**, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell'importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Il limite all'importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), mentre l'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l'anno in corso.

Anche per il corrente anno, il procedimento risulta definito dal **D.P.C.M. 30 aprile 2019 e prevede l'apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre.**

Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così **autorizzati a effettuare l'erogazione liberale.**

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento per lo sport autorizza le imprese a usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Le domande per la partecipazione al BANDO SPORT BONUS 2023 devono essere presentate tramite l'apposita piattaforma.

Ferma restando l'assistenza tecnica e procedurale fornita direttamente in piattaforma, eventuali richieste di informazione e chiarimenti devono essere inoltrate a servizioprimo.sport@governo.it, specificando nell'oggetto "SPORT BONUS 2023".

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere all'apposita piattaforma, cliccare QUI.](#)

17. PNRR - FORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA - Via libera dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti

Dalla Commissione europea e dalla Corte di Conti arrivano due via libera alle misure PNRR per la **forestazione urbana ed extraurbana gestite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**.

Con una deliberazione del 9 maggio scorso, la Corte dei Conti ha chiuso la propria iniziativa di controllo concomitante prendendo atto dell'attività svolta dal Ministero.

La Corte dei Conti chiede al Ministero:

- a) di "proseguire e accelerare l'esercizio proattivo delle proprie funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti attuatori beneficiari" delle risorse PNRR per la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano nell'intervento "Rimboschimento e tutela del verde";
- b) di attuare un "monitoraggio continuo del relativo stato di avanzamento così da prevenire eventuali ritardi o criticità tali da compromettere il raggiungimento del target finale".

La Commissione europea ha, inoltre, dato esito positivo all'attività di verifica ("sampling") sulla misura, con la conseguente conferma della rendicontazione sulla domanda di pagamento di dicembre 2022.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

18. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - Pubblicati due nuovi studi sulla "Società benefit" e sullo "Stallo decisionale assembleare"

Vogliamo segnalare la pubblicazione di due nuovi Studi da parte del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il primo, pubblicato in data 19 maggio 2023, è lo **Studio n 121/2022/I** dal titolo "**La evoluzione normativa in tema no-profit: la società benefit**", a cura di Paola Guida, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 30 novembre 2022.

Il secondo, pubblicato in data 25 maggio 2023, è lo **Studio n 123/2022/I** dal titolo "**Lo stallo decisionale assembleare**", a cura di Alberto Busi, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 26 gennaio 2023.

1) La **legge 28 dicembre 2015 n. 208**, all'articolo 1, commi 376 e ss., ha introdotto nel nostro ordinamento la "società benefit" che si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, destinata a venire incontro alle istanze sociali in generale, rilanciando il no-profit.

In sintesi, la "società benefit" è una società che - oltre al tradizionale scopo di lucro - intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, assumendo i tratti di un modello destinato ad attività a sfondo sociale, incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull'ambiente.

Integra, quindi, una fattispecie intermedia tra il **modello societario for profit**, dal quale si ricavano gli obiettivi di economicità ed efficienza che devono necessariamente ispirare l'attività imprenditoriale, e il **modello not for profit**, del quale fa proprio il perseguimento della pubblica utilità.

La società benefit si caratterizza per la **peculiarità della propria attività economica**, la quale da un lato è finalizzata al tradizionale scopo di dividere gli utili, e dall'altro si prefigge una o più finalità di beneficio comune, proponendosi di operare - in modo responsabile, sostenibile e trasparente - nei confronti di una serie di soggetti i cui interessi sono considerati meritevoli dall'ordinamento giuridico: persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.

Nello studio si sottolinea che affinché la fattispecie proposta dalla legge possa concretamente trovare attuazione, occorre non solo che la società ponga in essere un'attività con precise ricadute sociali, **ma anche che abbia tutti i requisiti tecnico-giuridici richiesti dalla nuova normativa**, per cui **il Notaio ha notevoli compiti operativi sia al momento della nascita di tale società che nel corso della sua vita**

Con il nuovo modello si verifica un **ampliamento del concetto stesso di autonomia negoziale**, spezzando la rigida presunzione che si ricava dall'art. 2247 c.c., secondo cui la società si prefigge quale unico obiettivo della propria attività la massimizzazione del profitto, ed aprendo viceversa la strada ad una più ampia accezione di interesse sociale.

2) Cos'è uno stallo? Ci sono differenti definizioni di stallo decisionale in dottrina, ma per tutti gli autori della dottrina esaminata, il c.d. **punto morto** (deadlock) è un **disaccordo tra soci** (o amministratori della società) riguardo gli affari societari.

Tuttavia, questo è solo il punto di partenza. Difatti, lo stallo decisionale è qualcosa di più di un **semplice disaccordo tra soci (o amministratori)**.

L'analisi della dottrina ha esposto le seguenti caratteristiche dello stallo decisionale.

La dottrina legale e la prassi offrono un ampio raggio di soluzioni dello stallo decisionale, a iniziare dai negoziati amichevoli per finire con la vendita di tutti gli assets della società e la distribuzione degli stessi tra i soci.

I metodi di risoluzione dello stallo possono dividersi in due gruppi: a) metodi miranti alla continuazione della società coinvolgendo le parti in lite; b) e i così detti meccanismi di divorzio, finalizzati all'estinzione del rapporto societario di una o di tutte le parti.

Nello studio si arriva alle seguenti conclusioni. Nonostante la acclarata inefficienza ex post del rimedio dello scioglimento forzato della società, **è molto raro in Italia che in sede di costituzione di una società le parti prevedano contrattualmente come scongiurare future paralisi decisionali degli organi societari**.

L'autore ritiene che le ragioni siano molteplici:

- l'oggettiva e costosa difficoltà di trovare la progettazione ottimale di meccanismi sufficientemente sofisticati adatti a risolvere ipotesi di stallo decisionale complesse e difficili da prevedere in un futuro più o meno lontano;
- il timore di dover affrontare rilevanti costi di transazione di una preventiva negoziazione;
- la paura che sugli strumenti statutari apprestati possano essere sollevati dubbi in caso di impugnazione degli stessi avanti ai giudici competenti.

Tuttavia, nonostante i soci siano restii a contemplare e regolare un futuro ipotetico fallimento del loro progetto imprenditoriale al momento dell'avvio della joint venture, e pur dovendo constatare la conseguente rarità di tali disposizioni negli statuti societari italiani, causata dalla remora che tale regolamentazione possa essere intesa come una sfiducia nei confronti dell'altro socio in grado di mettere a repentaglio il principio della reciproca fiducia nei rapporti tra soci, ad avviso di chi scrive **può essere opportuno in determinate circostanze adottare clausole statutarie e parasociali che nella prassi si sono rivelate utili per scongiurare le situazioni di stallo decisionale irreversibile**.

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio n. 121/2022/I, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio n. 123/2022/I, cliccare QUI.](#)

19. REVISORI LEGALI - Approvate le nuove linee guida per lo svolgimento del tirocinio

Con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 29 aprile 2023 sono state **approvate le nuove "Linee guida per lo svolgimento del tirocinio"**, che sostituiscono le precedenti del 2018 e che costituiscono un ulteriore strumento di ausilio e orientamento per il corretto svolgimento del tirocinio triennale necessario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 39/2010, per l'iscrizione al registro dei revisori legali.

Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, con un **comunicato del 19 maggio 2023**.

Fermo restando il rispetto generale della normativa di riferimento, alla quale si deve necessariamente conformare lo svolgimento del tirocinio triennale, le nuove linee guida declinano più puntualmente le modalità espositive delle relazioni annuali al fine di renderle più aderenti alla rappresentazione delle attività di revisione legale effettivamente svolte e tali da consentire il completamento del tirocinio stesso nei termini previsti.

LINK:

[Per prendere visione delle nuove linee guida, cliccare QUI.](#)

20. COOP-SRL - La doppia funzione dell'organo di controllo - L'orientamento del Ministero delle imprese

Sulla tematica della nomina dell'organo di controllo nelle società cooperative, e sulle funzioni che devono essere svolte dall'organo di controllo nelle società cooperative, il Ministero delle imprese e del made in Italy è ultimamente **intervenuto con due note**: una dell'11 aprile 2023, Prot. 140439 e una dell'11 maggio 2023, Prot. 168993.

1) Nelle società cooperative che - nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice civile - adottano quello della società a responsabilità limitata (SRL) quale tipo societario di riferimento, **l'organo di controllo deve svolgere entrambe le funzioni di competenza: sia quella di legittimità che di revisione legale.**

Queste sono le conclusioni cui è pervenuto il Ministero delle Imprese e del made in Italy nella **nota dell'11 aprile 2023, Prot. 140439.**

Il Ministero, considerati i dubbi interpretativi derivanti dall'attuale formulazione dell'art. 2477, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), si è limitato a segnalare l'orientamento espresso dal Consiglio del Notariato di Milano n. 124, che ha chiarito che, il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di legittimità, sia la funzione di revisione legale dei conti sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore".

Dunque detto organo **deve assolvere entrambe le predette funzioni.**

Per prima cosa, la verifica in merito all'obbligo della cooperativa circa la nomina dell'organo di controllo va effettuata sulla base dei bilanci del 2021 e del 2022.

Il Ministero, poi, distingue vari casi, premettendo che il regime legale dei controlli nella S.r.l. e, quindi, anche nella cooperativa modello S.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la **funzione di controllo di legittimità, sia la funzione di revisione legale dei conti sono attribuite ad un unico organo monocratico**, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore".

Dunque detto organo deve assolvere entrambe le predette funzioni.

In alternativa, la cooperativa può prevedere che:

1. le funzioni di controllo e di revisione **siano svolte anche in via facoltativa**, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito;
2. le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, **siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale)**, per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di S.p.a.;
3. le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, **siano affidate separatamente**, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo - sindaco unico (per le S.r.l e le cooperative modello S.r.l) o collegio sindacale (per le cooperative modello S.p.a.) - e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

Non è, quindi, sufficiente la nomina di un revisore legale dei conti se ad esso è attribuita solo la **funzione di revisione legale dei conti, ma deve essere attribuita a tale organo anche la funzione di controllo di legittimità.**

2) Facendo seguito alla citata nota 140439/2023, lo stesso Ministero è intervenuto nuovamente, con la **nota dell'11 maggio 2023, Prot. 168993**, sulla tematica della nomina dell'organo di controllo nelle società cooperative, rilevando un **contrasto interpretativo in ordine alla ripartizione dei controlli in seno alle società a responsabilità limitata.**

Infatti, l'art. 2477 C.C., comma 1, consente alla società di **attribuire la funzione di controllo**, alternativamente, o all'**organo sindacale** (collegiale o monocratico) o al **revisore legale dei conti.**

Ciò non solo quando l'introduzione del controllo societario sia facoltativa, ma **anche qualora sia obbligatoria** ai sensi del terzo comma dell'art. 2477 C.C..

Ciò premesso, l'interrogativo che si pone è il seguente: *quale funzione di controllo occorre obbligatoriamente istituire nella S.r.l. inteso che, in senso ampio, il termine "controllo" comprende sia quello di gestione sia quello contabile, considerati in posizione complementare e non alternativa?*

Al riguardo, sono emersi **tre orientamenti**, autorevolmente sostenuti in ambito notarile e dottrinale.

Secondo un **primo orientamento, è possibile scegliere tra sindaco e revisore**: se viene nominato il **sindaco unico** (o collegio sindacale in virtù dell'esercizio dell'autonomia statutaria) ad esso spetta il **controllo di legalità sulla gestione** (ex art. 2403 ss. c.c.), a meno che non si voglia eventualmente assegnare al medesimo anche il compito della revisione legale dei conti in via di opzione statutaria; mentre, se viene nominato un **revisore**, ad esso **spetterebbe esclusivamente il compito della revisione legale dei conti** (ex art. 14, D.Lgs. n. 39/2010).

Un **secondo orientamento** ritiene che la funzione di **revisione dei conti** deve essere compresa nell'ambito dei **poteri dell'organo di controllo**.

Dunque, ferma restando l'alternatività della nomina, **l'organo sindacale** dovrebbe svolgere, **oltre al controllo di legalità sulla gestione, anche il controllo contabile**.

Non varrebbe però il contrario per il **revisore dei conti**, il quale non potrebbe invece svolgere il controllo di legalità, ma **unicamente la revisione legale dei conti**.

Infine, secondo un **terzo orientamento**, il controllo nella s.r.l. deve **riguardare entrambi i profili, sia gestorio che contabile**, non potendo assumere un contenuto diverso in base al soggetto che lo espleta.

Infatti, come anticipato, la nozione di controllo, intesa in senso ampio, si fonda sulla sintesi di una duplice valutazione sulla gestione, che riguarda i due profili del controllo: **quello di legalità sulla gestione e quello contabile, entrambi irrinunciabili**.

E' questo l'orientamento che il **Ministero ritiene preferibile**. Ciò in quanto l'art. 2477 c.c. fa riferimento a un **organo monocratico** che, al di là della denominazione, abbia e possa avere ampi poteri di controllo *"ivi compresa la revisione legale dei conti"*.

In secondo luogo, l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Da qui, la necessità di **approntare un sistema di controlli efficace**, che assicuri sia la legalità della gestione, nei rapporti interni, sia la solidità contabile e finanziaria, nei rapporti coi terzi.

Infine, se così non fosse, il sindaco potrebbe esercitare un doppio controllo, di legalità e sui conti, mentre il revisore dovrebbe limitarsi alla sola verifica contabile.

Pertanto, **il controllo sulla gestione e la revisione contabile possano entrambi essere esercitati, oltre che dall'organo sindacale (monocratico o collegiale), anche dal revisore legale dei conti (o dalla società di revisione)**.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota ministeriale 140439/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Nota ministeriale 168993/2023, cliccare QUI.](#)

21. Il Garante Privacy su enti locali, videosorveglianza illecita e comunicazione di dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la **newsletter n. 503 del 26 maggio scorso**, si è espresso in merito:

- **alla violazione nella comunicazione dei dati di contatto da parte di grandi enti locali,**
- **al trattamento illecito di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza e**
- **al diritto di accesso ai propri dati personali la cui comunicazione non pregiudica le attività di contrasto a reati di riciclaggio.**

Enti locali e dati di contatto

Il Garante privacy ha **avviato un'indagine** nei confronti di grandi enti locali per verificare il rispetto dell'obbligo di comunicazione dei dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD, o *Data protection officer*, DPO, nell'accezione inglese).

Si tratta di enti di grandi dimensioni che effettuano trattamenti di dati personali rilevanti per qualità e quantità; in futuro, le stesse verifiche potranno essere estese anche agli enti locali più piccoli e ad altri soggetti pubblici.

Nello specifico, il Garante ricorda che quando il trattamento dei dati personali è effettuato da soggetti pubblici (ad es. amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, università, CCIAA, aziende del Servizio sanitario nazionale, etc.), ad eccezione delle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni, i titolari e i responsabili del trattamento sono **obbligati a designare un RPD e a comunicarne i dati di contatto al Garante Privacy**, attraverso l'apposita procedura online messa a disposizione dall'Autorità.

Trattamento illecito di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza

50 mila euro di sanzione sono state comminate dal Garante privacy a un'azienda di abbigliamento per non avere rispettato la normativa in materia di **controllo a distanza**, la quale prevede che l'installazione di impianti audiovisivi non possa avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro: non è sufficiente, infatti, limitarsi ad informare gli interessati della presenza dell'impianto e del suo funzionamento attraverso informative affisse nelle zone antistanti quelle oggetto di ripresa.

La società aveva giustificato l'installazione delle apparecchiature con la necessità di difendersi da furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, evitando accessi non autorizzati.

Antiriciclaggio e diritto di accesso ai dati personali

Il diritto all'accesso ai propri dati personali non può essere limitato se si tratta di **informazioni di dominio pubblico**, la cui comunicazione non pregiudica le attività di contrasto a reati di riciclaggio.

Lo ha affermato il Garante per la privacy al termine dell'attività istruttoria relativa a due reclami presentati nei confronti di istituti di credito da un cliente, che non riusciva ad ottenere un completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali.

In particolare, è emerso che gli istituti di credito avevano ritenuto, in base alla normativa antiriciclaggio, di non fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso e di cui erano venuti a conoscenza attraverso articoli di stampa e una sentenza della Corte di Cassazione.

L'Autorità ha ritenuto che non ricorressero gli estremi per l'applicazione della misura della limitazione al diritto di accesso, dal momento che la conoscenza da parte dell'interessato delle predette informazioni non avrebbe violato gli interessi tutelati dalla normativa antiriciclaggio: le notizie di stampa, infatti, erano liberamente accessibili a chiunque online, così come la sentenza della Corte di Cassazione.

LINK:

[Per consultare il testo della Newsletter n. 503/2023, cliccare QUI.](#)

22. SEI IN REGOLA CON IL DOMICILIO DIGITALE DELLA TUA IMPRESA? - Ti forniamo un breve vademecum per metterti in regola

Le imprese hanno l'obbligo di avere il proprio domicilio digitale, di comunicarlo all'ufficio del Registro delle Imprese, e di mantenerlo valido e attivo.

Il **domicilio digitale** è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC).

La PEC deve essere realmente esistente, valida, attiva e univoca.

Non è consentita la domiciliazione della PEC presso terzi (ad es. studi professionali).

E' possibile verificare la regolarità della propria posizione presso il Registro Imprese ed avere informazioni sulle modalità di comunicazione del domicilio digitale (PEC).

Soggetti obbligati

Tutte le imprese costituite in forma societaria (art. 16, commi 6 – 6-ter, D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009), e quelle individuali attive (art. 5, D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012), non soggette a procedure concorsuali.

Comunicazione del domicilio digitale all'ufficio del Registro delle Imprese

Per effettuare la comunicazione del domicilio digitale è necessario inviare all'ufficio del Registro delle Imprese, esclusivamente con modalità telematica, una "pratica semplice".

In evasione della pratica il domicilio digitale comunicato è stabilmente inserito nelle risultanze anagrafico-certificative dell'impresa.

Costi

La comunicazione, e le eventuali successive variazioni del domicilio digitale (PEC), **sono esenti dal pagamento di diritti di segreteria e imposta di bollo.**

Assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e applicazione sanzioni amministrative

La mancata comunicazione del domicilio digitale da parte dell'impresa ne comporta l'assegnazione attraverso procedura d'ufficio, con la contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste:

- **Imprese Individuali:** da 30,00 a 1.548,00 euro;
- **Imprese costituite in forma societaria:** da 206,00 a 2.064,00 euro.

LINK:

[Per verificare la regolarità della propria posizione al Registro imprese, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per ulteriori informazioni, cliccare QUI.](#)

23. L. N. 49/2023 - In vigore la legge sull' "equo compenso" professionisti - Il ritorno a tariffe vincolanti - Urgente l'aggiornamento dei parametri e un raccordo con il Codice dei contratti pubblici

Con l'intento di **rafforzare la tutela dei professionisti**, è entrata in vigore il 20 maggio scorso la **legge 21 aprile 2023. 49** che disciplina l'equo compenso delle prestazioni rese **a favore di determinate imprese** che, per natura, dimensioni o fatturato, sono **considerate contraenti forti**, capaci di definire uno squilibrio nei rapporti con il professionista.

Trattasi in particolare dello svolgimento, anche in forma associata o societaria, di **prestazione d'opera intellettuale** di cui all'**articolo 2230 del Codice civile in favore di banche e assicurazioni** o loro controllate, delle loro mandatarie e delle **imprese con più di 50 lavoratori o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.**

La legge **si applica a tutti i professionisti**, sia quelli iscritti a un Ordine che quelli appartenenti alle professioni non regolamentate, come i revisori legali o gli amministratori di condominio.

La legge sull'equo compenso è senz'altro **un primo ed importante traguardo** per tutti i professionisti da quel 2006, anno in cui furono liberalizzate le tariffe.

In particolare, da parte di importati associazioni professionali, viene espressa soddisfazione per questa norma che rappresenta un indiscutibile passo avanti restituendo dignità al professionista e valorizzandone il ruolo sociale, economico ed istituzionale con il consequenziale beneficio di servizi di qualità.

I punti salienti della riforma

L'articolo 1 **definisce** l'equo compenso come la **corresponsione di un compenso:**

- **proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;**
- **proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;**
- **conforme ai compensi previsti per tutti i professionisti.**

Le nuove disposizioni si **applicano ai rapporti professionali di prestazione d'opera intellettuale** svolti dal professionista, anche in forma associata o societaria, a favore di «**imprese bancarie e assicurative** nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze **più di 50 lavoratori** o hanno presentato **ricavi annui** superiori a 10 milioni di euro» (art. 2, comma 1).

Le norme **si applicano** inoltre alle prestazioni rese dai professionisti in favore della **pubblica amministrazione** e delle società disciplinate dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (art. 2, comma 3).

Dunque, benchè il principio dell'equo compenso sia universale, la legge **non obbliga tutti i committenti**, che si rivolgono ai professionisti, ad applicare l'equo compenso. La legge delimita il campo soggettivo di applicazione della disciplina alle imprese di una certa dimensione:

- **alle imprese bancarie e assicurative;**
- **alle imprese che occupano più di 50 lavoratori o realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro.**

Il legislatore ha voluto inoltre ribadire espressamente che «le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle **prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione**» e delle società disciplinate dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 175/2016.

Le società veicolo di cartolarizzazioni nonché gli agenti della riscossione restano al di fuori del campo di applicazione della normativa sull'equo compenso (art. 2, comma 3).

Dunque, la legge n. 49/2023 si applica ai rapporti professionali riguardanti prestazioni d'opera intellettuale ex art 2230 c.c., regolati da convenzioni e aventi per oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di attività professionali svolte in favore di:

- **imprese bancarie e assicurative** o loro società controllate e mandatarie;
- **imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico registravano più di 50 dipendenti e ricavi superiori a 10 milioni di euro;**
- **Pubblica Amministrazione e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**, di cui al D.Lgs. n. 175/2016.

A decorrere dal 20 maggio 2023, sono nulle le pattuizioni che:

- prevedano un compenso **manifestamente sproporzionato** rispetto all'opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali;
- vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione e l'anticipazione delle spese (art. 3, comma 2);
- attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del servizio reso;
- diano al cliente la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali;
- diano al cliente la possibilità di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- diano al cliente la possibilità di richiedere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- impongano al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione;
- prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
- prevedano, in caso di nuovo accordo, sostitutivo del precedente, che la nuova disciplina sui compensi (se implicante compensi inferiori ai precedenti) si applichi agli incarichi pendenti o non ancora fatturati;
- riconoscano il compenso per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- obblighino il professionista a rimborsare al cliente che richieda l'utilizzo di software, banche dati, sistemi gestionali, formazione e servizi di assistenza tecnica il costo di tali servizi (art. 3, comma 2).

Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea (art. 3, comma 3).

Altri punti rilevanti della riforma sono:

- la **nullità delle clausole** che prevedono un compenso inferiore ai parametri;
- la condanna del cliente, in caso di violazione dell'equo compenso, al pagamento della **differenza** tra quanto effettivamente corrisposto al professionista e quanto dovuto in base ai parametri, oltre alla possibilità di riconoscere un **indennizzo** fino al doppio di tale differenza;
- la **revisione biennale** dei parametri (art. 5, comma 3);
- la legittimazione dei Consigli nazionali degli ordini professionali ad **adire l'autorità giudiziaria** competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso (art. 4);
- la possibilità per le imprese di adottare **modelli standard di convenzione**, concordati con i Consigli nazionali (art. 6);

- la possibilità, per quest'ultimi, di **proporre l'azione di classe** per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti (art. 9);
- il **parere di congruità** emesso dall'Ordine o dal Collegio professionale sulla equa parcella del professionista che costituisce **titolo esecutivo** (art. 7);
- l'istituzione dell'**Osservatorio nazionale sull'equo compenso** presso il Ministero della giustizia (art. 10);
- il regime di **prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale** (art. 8).

Ma l'equo compenso non è solo una fonte di tutele per i professionisti. L'obbligo di pattuire un compenso equo **grava anche sui professionisti** che, **se accettano un compenso non proporzionato alla prestazione, possono essere sanzionati**.

La legge riconosce a Ordini e Collegi professionali l'obbligo di **introdurre specifiche previsioni deontologiche** volte, **per un verso**, a «sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta», e **per altro verso**, a sanzionare la violazione dell'obbligo di "avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge» (art. 5, comma 5).

Il riferimento ai parametri ministeriali

Secondo quanto stabilito all'articolo 5 della legge in commento:

- il compenso dovuto per le prestazioni professionali richieste va **determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali** (comma 5);
- i parametri devono essere **aggiornati ogni due anni** su proposta dei Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali (comma 3).

L'equo compenso è fissato da **decreti** ministeriali a seconda delle categorie professionali; in base a tali provvedimenti si formulano i **parametri** che servono a calcolare l'equo compenso.

Al fine di evitare potenziali controversie legali è fondamentale determinare correttamente i compensi professionali.

Ricordiamo, infatti, che negli ultimi anni è cambiato più volte il calcolo delle tariffe e dei parametri per la determinazione dei compensi professionali: dopo la liberalizzazione delle tariffe minime e fisse nel 2006 - con il D.L. n. 233/2006 (c.d. "*Decreto Bersani*"), convertito dalla L. n. 248/2006 - si è deciso di optare per la definizione di parametri professionali, che definiscono gli importi di riferimento, stabiliti per ciascuna categoria e attività, mediante decreto ministeriale.

La L. n. 49/2023 sancisce, di fatto, il **ritorno a tariffe vincolanti**, che saranno ora determinate da appositi decreti ministeriali di competenza.

Criterio per stabilire l'equità o meno del compenso sono i parametri ministeriali, e di essi il giudice terrà conto nel rideterminare il compenso.

I parametri professionali rappresentano degli importi che vengono stabiliti, per ogni categoria e attività, attraverso un decreto ministeriale e devono rappresentare il punto di riferimento al quale si rivolgeranno i professionisti e i grandi clienti.

I parametri previsti dai decreti ministeriali saranno l'architrave su cui si basa l'equo compenso anche se ci sarà da fare un grande lavoro di aggiornamento. Infatti, esclusi quelli per gli avvocati, tutte le altre categorie partiranno da compensi vecchi anche di decenni.

Le tabelle per la **professione forense** sono, infatti, aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8 ottobre 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sostituiscono integralmente quelle allegate al D.M. n. 55/2014.

Per tutte le altre professioni ordinistiche i valori di riferimento sono ad oggi quelli dati dal **D.M. n. 140 del 20 luglio 2012** (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia*), utilizzati nel contenzioso per commercialisti, esperti contabili, notai, professioni tecniche, attuari e assistenti sociali.

In base alla nuova legge, i compensi previsti sono calcolati, rispettivamente:

- **per gli avvocati**, dal decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

- **per i professionisti iscritti a ordini e collegi**, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- **per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (professioni non organizzate in ordini o collegi)**, dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Tali parametri possono tuttavia anche non essere presi in considerazione se le imprese **adottano modelli standard di convenzione**, stabiliti assieme ai Consigli nazionali degli ordini ed ai Collegi professionali: i compensi previsti nei modelli standard **si presumono equi fino a prova contraria** (art. 6).

Equo compenso e Codice degli appalti

La legge sull'equo compenso, che al momento è rivolta alle grandi imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, **deve necessariamente coordinarsi anche con il Codice degli Appalti**. Il coordinamento è fondamentale per chiarire alcuni dubbi che potrebbero sorgere nei casi pratici, cioè quando una Pubblica Amministrazione deve affidare un incarico ad un professionista.

Il tema dell'equo compenso è in qualche modo presente anche nel nuovo Codice degli appalti. Ma quello che resta da capire è come conciliare le disposizioni della legge sull'equo compenso con quelle dettate dal nuovo Codice degli appalti.

Qualche tutela arriva anche dal **nuovo Codice**, che pure ingloba il **riferimento ai parametri** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare, però **non esclude del tutto gli incarichi gratuiti**.

Secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 «*le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce l'applicazione dell'equo compenso*».

Dunque, il nuovo Codice vieta ai professionisti di rendere prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito e tutela l'equo compenso. Parallelamente, però, lo stesso Codice sancisce l'autonomia contrattuale della Pubblica Amministrazione e **consente le prestazioni professionali gratuite in casi eccezionali da motivare adeguatamente**.

La legge sull'equo compenso, invece, stabilisce che gli Ordini e i Collegi professionali possano adottare disposizioni deontologiche per **sanzionare gli iscritti che non pattuiscono un compenso equo** (art. 5, comma 5).

Dalla combinazione delle due norme, potrebbero nascere ricorsi, che rallenterebbero l'iter delle procedure.

Ancora, si evidenzia la distonia **tra l'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36**, dove, al comma 4, si stabilisce: "Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti **sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso** ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2' e l'art. 1, della Legge 49/2023, dove, al comma 1, si stabilisce: "Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un **compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:**", alla lettera b), "per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Da un lato (D.Lgs. n. 36/2023) si richiama la possibilità di applicare, da parte della stazione appaltante, il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure il prezzo più basso**, dall'altra (L. n. 49/2023) si fa riferimento a decreti ministeriali che **fissano la soglia dei compensi** per essere ritenuti congrui e conformi.

Concetti evidentemente contraddittori che richiedono un chiarimento che sia univoco per tutti gli operatori economici e le stazioni appaltanti.

Per le Professioni Tecniche, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione sono, ad oggi, **determinati sulla base del D.M. 17 giugno 2016**, recante *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, in vigore dal 27 luglio 2016.

I parametri attualmente vigenti risultano, pertanto, superati dal momento che il nuovo Codice Appalti ha **ridotto i livelli di progettazione** da 3 (progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) a 2 (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo).

Come si calcola quindi l'equo compenso, visto che i Parametri in vigore, contenuti nel citato D.M. 17 giugno 2016, sono stati messi a punto in un sistema caratterizzato da 3 livelli di progettazione?

La legge sull'equo compenso prevede, come abbiamo visto, un aggiornamento biennale dei Parametri, ma per evitare dubbi nell'immediato sarebbe necessario procedere ad una revisione quanto prima.

Sarebbe opportuno procedere all'aggiornamento dei parametri prima del 1° luglio 2023, data a partire dalla quale le norme del nuovo Codice Appalti diventeranno efficaci.

Primi approfondimenti

Sull'argomento segnaliamo **due approfondimenti di particolare interesse**. Il primo viene dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro e la seconda dall'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense (CNF).

L'approfondimento della **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**, dal titolo **"Equo compenso: prime valutazioni"**, pubblicato il 16 maggio scorso, si concentra sugli aspetti salienti e sugli elementi di novità del provvedimento.

L'approfondimento dell'Ufficio studi del **Consiglio Nazionale Forense (CNF)**, dal titolo **"LA RIFORMA DELL'EUO COMPENSO - Osservazioni a prima lettura sulla legge 21 aprile 2023, n. 49"**, fornisce le prime osservazioni sulla nuova normativa.

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 49/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del documento della Fondazione studi consulenti del lavoro, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della scheda informativa redatta dal CNF, cliccare QUI.](#)

24. INPS - Nuovo regolamento sulla disciplina dei ricorsi - Le istruzioni dell'INPS

Con **la circolare n. 48 del 17 maggio 2023**, l'INPS ha illustrato le disposizioni del nuovo **"Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS"**, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023, che sostituisce il previgente Regolamento adottato il 20 dicembre 2013.

Il Regolamento disciplina le procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello sia centrale che periferico.

L'adozione del nuovo Regolamento si è resa necessaria al fine di disciplinare in un'unica fonte il contenzioso amministrativo relativo a tutte le gestioni previdenziali dell'INPS, a supporto dell'attività dei Comitati e nell'ottica di favorire una significativa deflazione del contenzioso giurisdizionale, tenendo conto tra l'altro di quanto indicato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella Relazione programmatica 2023-2025.

In particolare, la soppressione di alcuni Enti previdenziali e la conseguente attribuzione delle relative funzioni all'INPS, nonché l'ampliamento del numero dei Comitati che operano presso l'Istituto, hanno fatto emergere l'esigenza di fare **confluire in un unico regolamento la disciplina in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.**

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 48/2023, cliccare QUI.](#)

25. ANPR SPIEGATO AI COMUNI - AI via i WEBINAR organizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale

Supportare i funzionari dei comuni italiani nell'utilizzo dei nuovi servizi ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) per l'integrazione delle liste elettorali e la gestione dello stato civile digitale.

È questo l'obiettivo dei cicli di webinar previsti da giugno a dicembre, organizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

Il primo degli appuntamenti, organizzati in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), è in cantiere per il **5 giugno con un corso dedicato agli ufficiali dello stato civile**, con iscrizione da effettuare entro il 28 maggio.

Le date dei successivi incontri sono: il 28 giugno, 17 luglio, 26 settembre, 16 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre.

Sempre per gli ufficiali dello stato civile sono inoltre previsti dei webinar realizzati in collaborazione con ANUSCA, il prossimo è in programma per il 6 giugno.

Il secondo ciclo di webinar pensato per gli ufficiali elettorali, sempre organizzato in collaborazione con la SNA, inizierà il 20 giugno, con iscrizione da effettuare entro il 10 giugno.

Le date dei corsi successivi sono: il 18 luglio, il 21 settembre, 24 ottobre, 23 novembre, 19 dicembre. I corsi SNA, gratuiti per entrambi i servizi, si terranno sempre dalle 9 alle 13.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per procedere all'iscrizione, cliccare QUI.](#)

26. DIGITALE - Siglato accordo con ANCI per accompagnare i comuni nell'attuazione del PNRR

Supportare i Comuni italiani nell'attuazione delle misure di digitalizzazione previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: è l'obiettivo dell'**accordo operativo siglato tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).**

Grazie alle risorse messe a disposizione dal Fondo complementare al PNRR, l'accordo consentirà di potenziare la capacità dei Comuni di gestire l'intero ciclo della digitalizzazione locale, inquadrando le risorse PNRR all'interno di un percorso più ampio che punti alla completa semplificazione e digitalizzazione dei processi.

La collaborazione con l'ANCI garantirà infatti un costante monitoraggio dell'avanzamento degli interventi, delle milestone e dei target anche attraverso l'attivazione di una raccolta dati e informazioni sistemica e aggiornata.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa congiunto, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) Parliamo - PUBBLICATI LA NEWSLETTER E IL PODCAST DI MAGGIO

Pubblicati il **podcast e numero di maggio della nuova serie di Parliamo**, la newsletter realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con Formez PA.

Oltre al messaggio del Ministro, corredato da istruzioni operative per l'accesso al portale dedicato alla formazione del capitale umano delle Pubbliche Amministrazioni, in questo sesto numero della newsletter, segnaliamo, tra l'altro:

- il punto sui primi sei mesi di Governo e le azioni messe in campo in materia di Pubblica Amministrazione;
- la sintesi delle nuove immissioni in organico individuate dal decreto legge cosiddetto "Assunzioni" e la rinnovata governance di Formez PA prevista dallo stesso decreto;
- la partecipazione del Ministro Zangrillo e della Funzione pubblica all'edizione 2023 di FORUM PA in programma a Roma dal 16 al 18 maggio;
- le trattative in ARAN;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che disciplina l'anagrafe dei dipendenti pubblici;
- la nuova fase di stabilizzazioni per il personale degli enti dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016.

LINK:

[Per accedere alla newsletter n. 6 di maggio 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per ascoltare il podcast, cliccare QUI.](#)

2) CONSULTAZIONI PUBBLICHE EUROPEE - AGGIORNAMENTO A MAGGIO 2023

Il Dipartimento per le politiche europee rende noto che sono sei le nuove **consultazioni pubbliche europee** rilevate e aggiornate dal Servizio Informativo Parlamentari e Corte di Giustizia UE del Dipartimento.

Affari interni, Aiuti umanitari e protezione civile, Azione per il clima, Concorrenza, Sport e gioventù i settori interessati.

Le consultazioni riguardano, in particolare:

- la digitalizzazione dei **documenti di viaggio** per facilitare gli spostamenti,
- il meccanismo di **protezione civile** dell'UE,
- l'**obiettivo climatico** dell'UE per il 2040,
- le norme UE in materia di concorrenza sugli **accordi di trasferimento di tecnologia**,
- la **strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027**,
- il finanziamento dell'**azione europea al di fuori delle frontiere dell'UE**.

Le consultazioni pubbliche promosse dalla Commissione europea hanno la finalità di **coinvolgere i cittadini europei** sulle politiche e le normative dell'Unione Europea.

Alle consultazioni **possono partecipare tutti**: governi, istituzioni, organizzazioni della società civile, operatori economici, associazioni di categoria, ordini professionali ed esperti del settore.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per l'elenco completo di tutte le consultazioni pubbliche, dal sito della Commissione europea, cliccare QUI.](#)

3) DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE - RUFFINI IN AUDIZIONE ALLA CAMERA

Mercoledì 17 maggio, alle ore 15:00, la **VI Commissione Finanze della Camera dei deputati** ha svolto L'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'esame della proposta di legge e del disegno di legge recanti "**Delega al Governo per la riforma fiscale**".

Nel corso della sua audizione, il direttore dell'Agenzia delle entrate si è soffermato sui contenuti del Disegno di legge di delega al Governo per la riforma del Fisco, quale riforma di accompagnamento al Piano nazionale di ripresa e resilienza, come parte integrante della ripresa economica del Paese.

Il disegno di legge **approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16** marzo scorso, infatti, contiene misure che si hanno l'obiettivo di delineare un impianto giuridico stabile, all'interno del quale si possa dare attuazione a efficaci politiche economiche.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti dell'audizione e per consultarne il testo, cliccare QUI.](#)

4) SISMA 2009-2016 - BANDI UNIONCAMERE - APPROVATE LE PRIME GRADUATORIE DEI PROGETTI DELLE MISURE B2.1, B2.3 e B2.2

Il Soggetto gestore Unioncamere ha reso noto che sono state **pubblicate le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento del Fondo complementare aree sisma 2009-2016**, il programma di incentivi per il rilancio sociale ed economico delle Regioni colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal piano nazionale complementare al PNRR.

Le graduatorie - dedicate alle misure B del Piano nazionale Complementare aree sisma 2009 -2016 - **si riferiscono ai progetti dei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria.**

A seguito della pubblicazione delle graduatorie delle misure agevolative a valere sul PNC Sisma, Misure B2.1-B2.2 e B2.3, il Soggetto gestore Unioncamere provvederà, a mezzo PEC, a trasmettere ai soggetti rispettivamente interessati:

- le **comunicazioni di ammissione a finanziamento**, comprensive della richiesta della documentazione propedeutica all'adozione dei provvedimenti di concessione da parte dei Soggetti attuatori;
- le **comunicazioni di non ammissione a finanziamento**, recanti le motivazioni sottostanti al mancato accesso alle agevolazioni;
- i **provvedimenti del Commissario straordinario di decadenza della domanda**, ai sensi dell'art. 10-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

LINK:

[Per consultare le prime graduatorie pubblicate, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per ulteriori maggiori informazioni dal sito dedicato, cliccare QUI.](#)

5) "LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY" - ONLINE IL VADEMECUM DEL GARANTE

Dalle foto scattate alle recite scolastiche all'uso degli smartphone in classe, dalla videosorveglianza al registro elettronico, dalle iscrizioni scolastiche alle graduatorie dei docenti e del personale scolastico.

La nuova versione del **vademecum "Scuola a prova di privacy"** affronta le tematiche connesse al trattamento dei dati personali nelle istituzioni scolastiche.

Obiettivo della nuova guida è quello di offrire alle istituzioni scolastiche, alle famiglie, agli studenti e ai docenti un agile strumento per assicurare la più ampia protezione dei dati delle persone che crescono, studiano e lavorano nel mondo scolastico.

Particolare attenzione è dedicata alle **innovazioni normative e al corretto utilizzo delle nuove tecnologie** (didattica (registro elettronico, didattica a distanza, registrazione delle lezioni, ecc.), sempre più presenti nella dimensione scolastica.

Nel vademecum è presente anche un **focus su alcuni fenomeni preoccupanti** che possono coinvolgere i più giovani (come il cyberbullismo, il revenge porn e il sexting) e alle buone prassi di educazione digitale (dallo sharenting alla corretta gestione dei video e delle foto realizzate in occasione di feste e gite scolastiche).

LINK:

[Per scaricare il vademecum, cliccare QUI.](#)

6) LABORATORI DESIGNATI ALL'ANALISI DI PRODOTTI BIOLOGICI

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha pubblicato l'elenco aggiornato al 18 maggio 2023 dei Laboratori designati all'analisi di prodotti biologici.

LINK:

[Per consultare l'elenco aggiornato, cliccare QUI.](#)

7) SOPPRESSIONE DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA OPERANTI NELL'AMBITO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'INPS

A partire dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, **dovranno essere presentate** dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell'iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, **all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell'Istituto.**

Lo stabilisce l'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, che ha **soppresso a decorrere dal 1° giugno 2023 le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze, trasferendo all'INPS**, dalla medesima data le funzioni dalle stesse svolte.

Con il **messaggio n. 1834 del 18 maggio 2023**, l'INPS ha fornito le opportune indicazioni operative.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 1834/2023, cliccare QUI.](#)

8) CICLO DEI RIFIUTI - RICOSTITUITA LA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2023, la **legge 10 maggio 2023, n. 53**, che istituisce una **Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari** (art. 1).

La Commissione - composta da diciotto senatori e da diciotto deputati - procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (art. 1, comma 3) e può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto (art. 4).

La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto (art. 5).

La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione rimanda a **un apposito regolamento interno** (art. 6).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

9) AUMENTO DELL'INDENNITA' DI CONGEDO PARENTALE DAL 30 30% ALL'80% - LE ISTRUZIONI DELL'INPS

L'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), attraverso la modifica al comma 1, dell'articolo 34, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), ha disposto l'elevazione, dal 30% all'80% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Tale previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Il mese indennizzato all'80% della retribuzione è **uno solo per entrambi i genitori** e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

La fruizione "alternata" tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del citato D.Lgs. n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Con la **circolare n. 45 del 16 maggio 2023**, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha fornito le istruzioni di carattere amministrativo e operativo esclusivamente in relazione al settore privato.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 45/2023, cliccare QUI.](#)

10) RENDICONTO 2022 - LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONRI PER I REVISORI

Con **Delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR**, sono stati approvati i **documenti riguardanti le "Linee guida" e il "Questionario", cui devono attenersi**, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), **gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2022.**

LINK:

[Per accedere al comunicato e scaricare entrambi i documenti, cliccare QUI.](#)

11) INVITALIA - HA UN NUOVO NUMERO VERDE

Invitalia rende noto che **dal 9 giugno 2023** sarà attivo il nuovo numero verde: **800 77 53 97**.

Il nuovo numero è completamente gratuito e sostituisce il precedente numero azzurro 848 886 886, che verrà disattivato.

Chiamando l' 800 77 53 97 si potrà parlare con il Contact Center per avere informazioni sulle attività dell'Agenzia e ricevere assistenza su incentivi e servizi.

Se si vuole contattare Invitalia per iscritto è sempre possibile utilizzare **l'area riservata** alla quale si accede tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

12) TASSO DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE

A partire dal **1° giugno 2023** in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, **è pari al 4,6%**.

Lo ha stabilito il Ministero delle imprese e del made in Italy con il **decreto ministeriale 25 maggio 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 2023.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) ESPERTI IN RADIOPROTEZIONE - FISSATE LE REGOLE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Dal **1° gennaio 2023** è in vigore il **decreto interministeriale del 9 agosto 2022** che disciplina i **requisiti di iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione**, le modalità di formazione e svolgimento del relativo esame e dell'aggiornamento professionale.

Il Decreto sostituisce l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato XXI del D.Lgs. n. 101/2020 (c.d. "Decreto Radiazioni Ionizzanti").

Con **Decreto Direttoriale n. 61 del 19 maggio 2023** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali regola le modalità di iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto 9 agosto 2022.

Con questo decreto viene **aggiornato il modello da utilizzare per la domanda di iscrizione all'elenco** per coloro che superano l'esame, e precisate le regole per l'invio.

Anche questo modello deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento, clicca qui.](#)

14) "IL MERCATO DEL LAVORO: DATI E ANALISI" - PUBBLICATO IL NUMERO DI MAGGIO 2023

È online la nota redatta congiuntamente dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, dalla **Banca d'Italia** e dall'**Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)** utilizzando due fonti informative complete e tempestive: le **Comunicazioni Obbligatorie** e le **DID (Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro)**.

La prima base dati è aggiornata al 30 aprile 2023, la seconda al 28 febbraio 2023.

Il Ministero avverte che i dati sono provvisori e soggetti a revisione.

LINK:

[Per consultare il documento, cliccare QUI.](#)

15) ASL E AZIENDE OSPEDALIERE - PROROGATO AL 30 GIUGNO L'AVVISO PER MIGRARE IN CLOUD DATI E SISTEMI

Prorogato al 30 giugno l'Avviso dedicato alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e alla Aziende Ospedaliere (AO) per la migrazione in cloud di dati e servizi applicativi, con una dotazione finanziaria che si arricchisce di ulteriori 100 milioni di euro di fondi PNRR, per un totale di 300 milioni di euro a disposizione delle strutture sanitarie.

Lo ha reso noto il Dipartimento per la trasformazione digitale, con un **comunicato stampa del 17 maggio 2023**.

Le amministrazioni possono aderire all'Avviso **candidandosi sulla piattaforma PA digitale 2026**.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa, cliccare QUI.](#)

16) CARTA SOLODALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITA' AL VIA - LE ISTRUZIONI DELL'INPS

Le persone iscritte nell'Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR), con un **ISEE ordinario non superiore ai 15.000 euro annui**, hanno diritto ad un contributo economico pari a 382,50 euro destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità

L'INPS, con il **messaggio n. 1958 del 26 maggio scorso**, ha emanato le istruzioni operative, a seguito del decreto ministeriale attuativo del 18 aprile 2023, con il quale sono stati definiti i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo economico in questione.

Il contributo viene accreditato su una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste italiane Spa, entro un numero complessivo pari 1,3 milioni di unità a partire dal prossimo mese di luglio, con consegna presso gli uffici postale.

Il contributo è destinato all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità (indicati nell'allegato 1 del decreto interministeriale), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti ad apposita convenzione (articolo 10 del decreto interministeriale).

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 1958/2023, cliccare QUI.](#)

17) EMERGENZA EMILIA ROMAGNA - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI

Per gli operatori che fossero interessati all'argomento, segnaliamo che, con l'**ordinanza n.66 del 18 maggio 2023**, avente oggetto " ALLUVIONE MAGGIO 2023: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI", la **Regione Emilia Romagna** fornisce disposizioni in merito alla **gestione dei rifiuti alluvionali**.

Si evidenziano in particolare i punti 1) e 6) che riguardano direttamente l'**Albo nazionale gestori ambientali** e tutte le imprese che, indipendentemente dalla Sezione di iscrizione, intendano operare sul territorio regionale.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 66/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per una sintesi dell'ordinanza, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 16 al 31 Maggio 2023)**

1) Legge 10 maggio 2023, n. 53: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.», **corredato delle relative note**. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 104 del 5 maggio 2023). (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

3) Legge 15 maggio 2023, n. 55: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

4) Legge 26 maggio 2023, n. 56: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 34/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

5) Decreto-Legge 29 maggio 2023, n. 57: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

6) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Decreto 4 aprile 2023, n. 59: Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)